

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è un atto emesso dall'agente della riscossione per incassare coattivamente il tributo (tassa, imposta, sanzione, etc.), iscritto a ruolo (il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute formato dall'ente creditore, periodicamente e telematicamente inviato all'agente della riscossione), a seguito di un inadempimento del contribuente, rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

La cartella di pagamento è quindi un atto di precetto che deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

La cartella di pagamento contiene:

- l'attestazione di avvenuta notifica;
- la descrizione di quanto si deve pagare (il valore totale della cartella);
- gli interessi maturati giornalmente dopo la scadenza;
- la tipologia del tributo (codice tributo);
- l'ente creditore e il responsabile del procedimento;
- la denominazione dell'ente creditore (indirizzo e recapito telefonico);
- le istruzioni per il pagamento (dove e come pagare);
- la scadenza entro la quale effettuare il versamento (quando pagare);
- i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso;
- come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.

Riferimenti normativi:

- art. 25 DPR n.602/73

Giugno 2010